

TI_GERICHTE 15.2009.114 vom 26. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.114_d20100126

FR: TI_GERICHTE 15.2009.114 du 26 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2009.114 del 26 gennaio 2010

Regeste

Pignoramento di reddito. Canone locatizio conforme. Spese d'istruzione di figli maggiorenni. Contributi alimentari

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2

Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

E. 3

Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceti e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

E. 4

In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall'Ufficio va rilevato quanto segue:

E. 5

Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell'alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

E. 5.1

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

E. 5.2

Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l'importo mensile di fr. 3'050.-- per un appartamento di cinque locali e mezzo di complessivi 200 mq oltre a terrazza e dotato di tripli servizi che l'escusso occupa con la moglie e quattro figli minorenni a _____. Il costo per l'appartamento occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia appare in concreto sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una famiglia di sei persone a _____ o in un Comune viciniore. In concreto il contratto di locazione può essere disdetto la prima volta per il 31 luglio 2012. Considerata tale circostanza, la decisione del 7 ottobre 2009 con la quale l'Ufficio ha accordato a RI 1 un termine di quasi sette mesi per ridurre le proprie spese d'alloggio è stata corretta. Il provvedimento è pure corretto laddove l'Ufficio ha stabilito che dal 1° maggio 2010 riconoscerà l'importo di fr. 2'000.-- mensili a titolo di canone locatizio, atteso che tale importo corrispondente ai costi di un appartamento per una famiglia di sei persone a _____ o in un Comune viciniore.

6. Il ricorrente chiede che nella determinazione del suo minimo vitale vengano computati gli importi mensili di fr. 2'250.-- (corrispondenti a fr. 3'000.-- per nove mesi all'anno), di fr. 1'200.- e di fr. 800.-- che egli versa a titolo di alimenti alla figlia _____, alla figlia _____ e all'ex moglie _____. 6.1. Dalla sentenza di divorzio del 13 settembre 1993 della Pretura di _____ emerge che RI 1 deve versare alla figlia _____, nata il 4 gennaio 1989 dal matrimonio con la signora _____, l'importo di fr. 1'500.--, da indicizzare, quale contributo alle spese di mantenimento ordinario oltre a dover sopperire alle spese straordinarie di educazione e collegio. Agli atti vi è la dichiarazione 23 settembre 2009 di _____, dalla quale emerge che la figlia nel 2008 ha iniziato l'Università di _____ e riceve dall'escusso la somma di fr. 3'000.-- mensili per gli studi. 6.2. Il punto II/6 della Tabella dei minimi d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata da questa Autorità, sub "Spese per l'istruzione dei figli", indica: "Spese particolari per l'istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale)." Nella sentenza pubblicata in DTF 98 III 34 ss., il Tribunale federale pur non escludendo in modo generale la presa in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di educazione dei figli maggiorenni, ha stabilito che il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium", "Universitätsstudium") non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF. 6.3. Giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Dal profilo civilistico, ciò può anche estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica, ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece non è equo porre a carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BISchK 2000, 63 ss.; Vonder Mühl, op. cit., n. 24 ad art. 93). Spetta al figlio far capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Tale

principio ha valenza sia quando il figlio vive presso il debitore sia quanto ciò non si verifica e quest'ultimo è obbligato da sentenza giudiziaria al pagamento di un contributo alimentare a suo favore, atteso che non vi sono motivi per privilegiare i membri della famiglia dell'escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono con lui. 6.4. Nel caso concreto la figlia dell'escusso è maggiorenne dal 4 gennaio 2007 e frequenta l'Università di _____. Ne consegue che, considerato che essa è maggiorenne e che la formazione che sta assolvendo è di tipo universitario, quanto versato da RI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella determinazione del minimo vitale dell'escusso. 7. Da una seconda sentenza di divorzio del 22 agosto 2006, sempre del Pretore di _____, emerge che RI 1 a titolo di contributo alimentare deve versare alla figlia minorenni _____, nata il 25 maggio 2001 dal matrimonio con la signora _____, l'importo di fr. 1'200.-- mensili sino al quattordicesimo anno di età e alla ex moglie l'importo di fr. 800.-- mensili. Egli ha pure prodotto una dichiarazione di data 6 ottobre 2009 dell'ex moglie, dalla quale emerge che l'escusso le versa per il mantenimento suo e della figlia _____, fr. 2'000.-- mensili. Questo importo deve pertanto essere riconosciuto al debitore quale supplemento all'importo base mensile. 8. Per questi motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue: Guadagno :

Debitore/debitrice	fr. 4288.00	43% coniuge	fr.
5611.00	57% Totale mensile	fr. 9899.00	100% Minimo di esistenza:
Importi di base	fr. 1700.00	Figli minorenni	fr.
2200.00	Alimenti	fr. 2000.00	
Affitto	fr. 3050.00	Cassa malati	fr.
618.00	Trasferte	fr. 100.00	Totale
9668.00	100%	fr. 4157.24	43%

9. Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, 277 cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. Di conseguenza il minimo di esistenza mensile di RI 1 è fissato in fr. 4'157.24 -- in luogo di fr. 3'297.24. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione a: - _____; - RA 1, _____; - PI 2, _____; - PI 3, _____; - PI 4, _____; - PI 5, _____; - RA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria

E. 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009 per il calcolo del minimo d'esistenza, n. II.1.1.). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III

E. 12

cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühl , op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n. II.1.1.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d'alloggio eccessive, è incompatibile con l'onere del debitore di ridurre al minimo le spese per l'abitazione (DTF 129 III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato adeguata l'assegnazione da parte dell'Ufficio di un termine di circa sei mesi all'escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.